

REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA PER GLI UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto della disciplina

1. Il presente regolamento disciplina la gestione del servizio e l'applicazione della tariffa nei casi in cui l'utente si trovi in una particolare situazione di disagio e produca rifiuti urbani che per quantità e qualità comportino a carico dell'utente stesso o dei familiari conviventi, un costo elevato.

Art. 2 – Soggetti interessati dal regolamento

1. Soggetti interessati dal presente regolamento sono coloro che:
 - a) sono residenti in Comuni che si avvalgono del presente regolamento;
 - b) fanno parte di un nucleo familiare costituente utenza domestica;
 - c) si trovano in una delle situazioni sotto elencate o in altre analoghe:
 - persone incontinenti;
 - dializzati;
 - stomatizzati;che siano stati dichiarati tali da apposita certificazione medica;

CAPO II - GESTIONE OPERATIVA

Art. 3 – Accesso al servizio

1. Al fine di usufruire di tale agevolazione, gli utenti devono fare domanda all'Ufficio assistenza del proprio Comune, utilizzando l'apposito modulo, entro il 30 settembre ogni anno;
2. Entro il 31 dicembre il Comune, dopo aver vagliato le domande presentate, le certificazioni prodotte, verificato l'esistenza di un nesso di causalità diretto tra la patologia/situazione di disagio, produzione di rifiuti e maggiori costi derivati e calcolato l'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), trasmetterà al Consorzio l'elenco degli utenti che, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento avranno diritto al rimborso;
3. Il consorzio provvederà entro il 30 marzo e comunque dopo l'emissione delle fatture a conguaglio al rimborso delle somme determinate con i criteri di cui all'art. 4;
4. L'agevolazione di che trattasi è accordata di anno in anno.

CAPO III – DISCIPLINA DELLA TARIFFA

Art. 4 – Modalità di applicazione della tariffa

1. Sono a carico dell'utente la quota fissa e una parte della quota variabile, pari al numero degli svuotamenti medi (determinato tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare) per il costo svuotamento;
2. La parte della quota variabile eccedente l'importo di cui al comma 1 sarà invece oggetto di rimborso nella misura del:

100% qualora il nucleo familiare abbia un indicatore di situazione economica equivalente non superiore a 6.800 euro;

60% qualora il nucleo familiare abbia un indicatore di situazione economica equivalente non superiore a 12.000 euro;

30% qualora il nucleo familiare abbia un indicatore di situazione economica equivalente non superiore a 16.000 euro;
3. Il rimborso di cui al comma 2 sarà per il 50% a carico del Consorzio Priula e per l'altro 50% a carico del Comune di residenza del soggetto beneficiario;
4. Ai fini del presente regolamento sono escluse dal reddito solo le indennità di accompagnamento;

Art. 5 – Limite massimo dell'importo erogabile

1. Ogni anno il Consorzio fissa l'ammontare massimo del contributo erogabile e valuta la congruità dei parametri di cui all'art. 4 comma 2

CAPO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 6 – Norma transitoria

1. Il Presente regolamento avrà efficacia a partire dall'anno 2003, anno che sarà a tutti gli effetti considerato di sperimentazione. Al termine di tale periodo il consorzio si riserva di verificare l'operatività del regolamento e la congruità delle percentuali di rimborso e delle soglie ISEE e di apportare le opportune modifiche.